

Allegato	C	al
Rogito N.	1158	

**Statuto dell'Associazione denominata "Istituto Nazionale di
Bioarchitettura Ente del Terzo Settore"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., c.d. "Codice del Terzo Settore" (di seguito denominato anche Codice), l'Associazione denominata "Istituto Nazionale di Bioarchitettura Ente del Terzo Settore", siglabile "INBAR ETS", di seguito denominata anche Istituto.

2. L'Istituto potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale, soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Istituto ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Istituto è iscritto.

4. La durata dell'Istituto è illimitata.

5. L'Istituto può essere sciolto con delibera dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza prevista all'art. 19, comma 1, del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Istituto è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica,

senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Istituto opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti di carattere privato compresi gli enti societari, le Istituzioni europee ed internazionali, le Università, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

3. Lo scopo dell'Istituto è finalizzato, nell'ambito della Bioarchitettura e delle sue articolazioni, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale ed antropico, pertanto accoglie e organizza quanti, come di seguito descritte, si riconoscono nelle finalità statutarie.

4. Si definisce Bioarchitettura l'insieme delle discipline che attuano e presuppongono un atteggiamento ecologicamente corretto nei confronti dell'ecosistema ambientale. In una visione caratterizzata oltre che dalla più ampia interdisciplinarietà, anche da un utilizzo razionale e ottimale delle risorse al fine di privilegiare la qualità della vita ed il benessere psico-fisico dell'uomo.

5. La Bioarchitettura tende alla conciliazione ed integrazione delle attività e dei comportamenti umani con le preesistenze antropiche ed ambientali ed i fenomeni naturali. Ciò al fine di realizzare un miglioramento della qualità della vita attuale e futura.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a

perseguire il bene comune nella società, l'Istituto si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lettera e del D. Lgs. n° 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f del D. Lgs. n° 117/2017);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lettera h del D. Lgs. n° 117/2017);

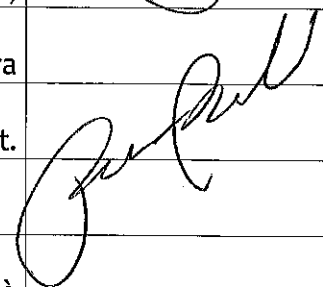
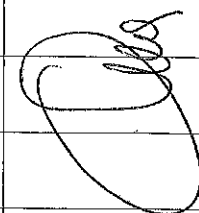
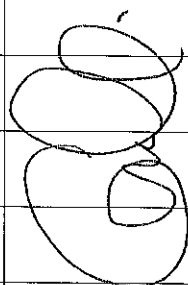
- formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1, lettera g del D. Lgs. n° 117/2017);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del D. Lgs. n° 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera i del D. Lgs. n° 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del D. Lgs. n° 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (art. 5, comma 1, lettera



z del D. Lgs. n° 117/2017).

2. Nello specifico, l'Istituto persegue gli scopi indicati nell'art. 2 mediante:

a) promozione di ricerche, indagini, rilevazioni, studi e progetti pilota;

b) raccolta, coordinamento ed elaborazione di informazioni e dati;

c) organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze;

d) pubblicazione di testi e periodici;

e) assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati;

f) istituzione di Marchi di qualità a tutela e difesa del consumatore per progetti, prodotti e tecnologie rispondenti alle più avanzate normative di settore e alle indicazioni della Bioarchitettura, anche mediante certificazioni tramite enti terzi in linea alle normative nazionali ed europee e mediante coordinamento delle attività afferenti alla Bioarchitettura, nonché attraverso l'accreditamento dei contenuti scientifici;

g) coordinamento della rete nazionale d'interrelazione tra le attività dei diversi organismi settoriali e professionali;

h) mantenimento ed agevolazione di contatti ed interscambi con parallele istituzioni ed attività di altri paesi, in particolar modo quelli della Unione Europea;

i) promozione della presenza di propri rappresentanti ed osservatori presso Enti ed Istituzioni qualificate sia italiani che di

altri paesi Europei ed extraeuropei;

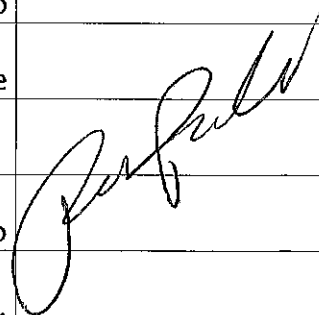
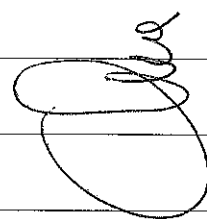
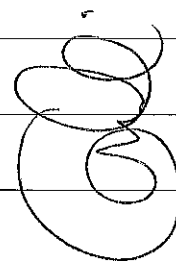
j) promozione e/o conduzione diretta o in convenzione con soggetti terzi di attività formative e di aggiornamento finalizzate all'acquisizione di competenze di ordine scientifico, culturale e tecnico;

k) partecipazione in altri enti del Terzo settore e/o enti senza scopo di lucro e/o consorzi e/o società di capitali e/o cooperative, purché questi perseguano a livello statutario, anche parzialmente, le medesime finalità sopra indicate e svolgano attività sociali, anche di natura commerciale, in stretta connessione con le stesse.

Le attività e azioni suddette potranno essere realizzate anche mediante stipula di accordi, per i quali l'Istituto potrà avvalersi dell'opera di istituzioni universitarie e di ricerca, di organismi specializzati e di ogni altro soggetto o ente in grado di fornire il sostegno richiesto.

3. L'Istituto, inoltre, può esercitare anche attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione dovrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Istituto eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n° 117/2017, l'Istituto, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate



dall'Istituto soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Istituto. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n° 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo abbia deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Istituto.

7. L'Istituto ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Istituto è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Istituto;

- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni

e/o accordi contrattuali con Amministrazioni Pubbliche ed Enti;

- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività

istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed Enti;

- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'

Istituto;

- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali,

regionali, nazionali o internazionali;

- proventi da raccolte di fondi, ai sensi di quanto previsto dall'art.7

del Codice del Terzo settore, da svolgersi anche in forma organizzata e

continuativa, nonché attraverso la possibile cessione o erogazione di

beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in

conformità alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali;

- eredità, donazioni e legati;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità

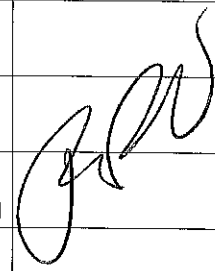
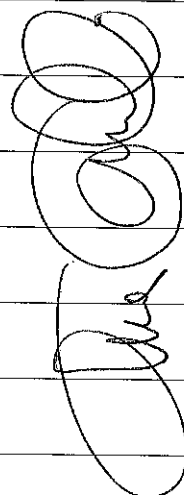
dell'Istituto e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;

- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;

- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

2. L'esercizio sociale dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci



entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Istituto almeno –quindici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Istituto a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei Soci dell'Istituto è illimitato.

2. Possono far parte dell'Istituto in qualità di Soci Ordinari le persone fisiche che condividono le finalità statutarie dell'Istituto.

3. Il Socio Ordinario in possesso di un adeguato curriculum formativo e/o professionale nei campi di intervento dell'Istituto, fermo restando il principio della parità di diritti e doveri tra tutti i Soci, può altresì acquisire la qualità di Socio Qualificato, quale “Esperto Bioarchitettura Certificato – E.B.C. Inbar”. In tal caso, egli potrà utilizzare il marchio e il timbro nominativo attestante tale status e sarà inserito in un apposito Elenco Nazionale Esperti Bioarchitettura Certificati tenuto

dall'Istituto.

4. L'adesione all'Istituto è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6, comma 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

4. L'ammissione o il rigetto di un nuovo Socio sono regolate in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Vengono deliberate dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Istituto.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato le quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. La qualifica di Socio è intrasmissibile.

5. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Socio (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con qualunque mezzo che ne possa assicurare la data

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically along the right margin of the document.

certa (a titolo esemplificativo, raccomandata a.r. o PEC o mail con comprovata conferma di ricezione tramite la Segreteria Operativa).

6. L'esclusione di un Socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, anche tenuto conto delle disposizioni regolamentari vigenti in relazione all'attività svolta sui territori di competenza, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. In particolare, l'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni vigenti dagli Organi dell'Istituto;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 45 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;
- svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Istituto;
- arrechi danni gravi, di qualunque tipo, all'Istituto.

7. Ai fini della possibile esclusione di un Socio, si tiene conto dei principi previsti dal "Codice Etico" dell'Istituto, quale documento informatore dell'operato associativo, approvato dall'Assemblea dei Soci, con valenza squisitamente di natura morale.

8. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.

9. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Istituto sia all'esterno, per designazione, delega o altro tipo di mandato.

10. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento della cessazione o dell'esclusione secondo i principi propri dell'Istituto.

11. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Istituto.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Istituto ed alla sua attività.

2. I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Istituto, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Istituto;

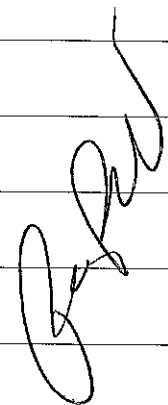
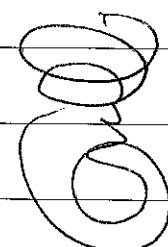
- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- esprimere il proprio voto in Assemblea o nelle riunioni sociali deliberative in cui essi siano convocati, in ordine all'approvazione di tutte le deliberazioni poste all'ordine del giorno, ivi compresi gli eventuali regolamenti e le modifiche allo Statuto;

- di consultare ed esaminare i Libri sociali, presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. I Soci sono tenuti:

- a osservare e rispettare lo Statuto, il regolamento e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;



- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Istituto;

- al pagamento nei termini di cui all'art.8 delle quote associative;

- a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo dell'Istituto ogni variazione del proprio indirizzo di domicilio e/o del proprio indirizzo telematico e/o digitale, al fine di consentire il corretto recapito della corrispondenza e delle convocazioni loro indirizzate.

Art. 8

Quote associative

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Istituto non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

3. Ulteriori contribuzioni potranno altresì essere stabilite in rapporto a singoli percorsi di formazione ed a servizi specifici prestati dall'Istituto nei confronti del socio.

Art. 9

Sostenitori dell'Istituto

1. Sono Sostenitori dell'Istituto le persone fisiche, gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, gli Enti pubblici, gli altri soggetti collettivi privati o pubblici, aziende, che condividono gli scopi e le finalità

dell'Istituto e lo sostengono a mezzo di erogazioni liberali, sponsorizzazioni, servizi erogati a titolo gratuito con finalità di ricerca e di formazione.

Art. 10

Organi dell'Istituto

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo

Art. 11

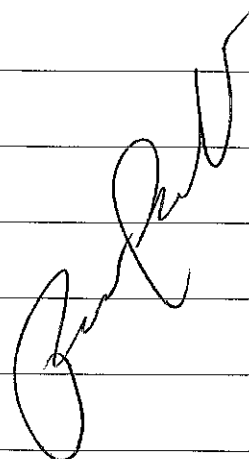
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Istituto, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. È Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Istituto; è Ordinaria in tutti gli altri casi.

3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima



convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci, nonché l'intero organo amministrativo e l'intero organo di controllo, anche mediante mezzi di telecomunicazione o in forma telematica come infra indicato. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

6. L'assemblea Generale può essere svolta in due modi alternativi stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo:

- In presenza, in un luogo fisico in grado di accogliere i soci;
- In remoto, attraverso piattaforme telematiche appositamente predisposte dalla Segreteria Operativa;

Gli associati esprimono il proprio voto nelle modalità di cui sopra purché sia possibile verificarne l'identità.

7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega

scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

Art. 12

Assemblea Ordinaria dei Soci

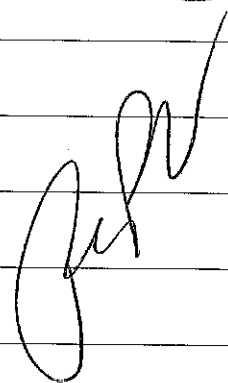
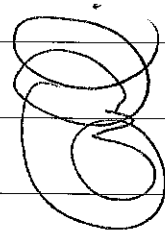
1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario precedente.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero;
- revoca i componenti del Consiglio Direttivo per giusta causa;



- elegge i/il componenti/e dell'Organo di Controllo;

- elegge il revisore legale dei conti, se obbligatorio per legge;

- elegge eventuali figure Honoris Causa, rispetto a personalità che si siano adoperate con particolare merito all'attuazione e alla diffusione delle finalità statutarie;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;

- approva il regolamento generale dell'Istituto predisposto dal Consiglio Direttivo;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Istituto;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.

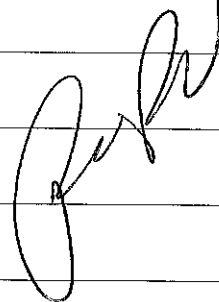
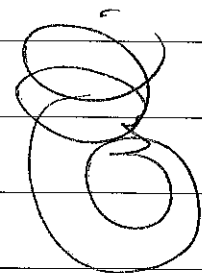
3. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

4. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Istituto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 14

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci che rimangono in carica quattro esercizi (annualità) e sono rieleggibili, con riferimento alle singole cariche sociali



di cui al successivo comma 3, fino ad un massimo di due mandati consecutivi. In ogni caso il numero dei membri del Consiglio Direttivo deve essere dispari. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile, non possono essere nominati quali membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

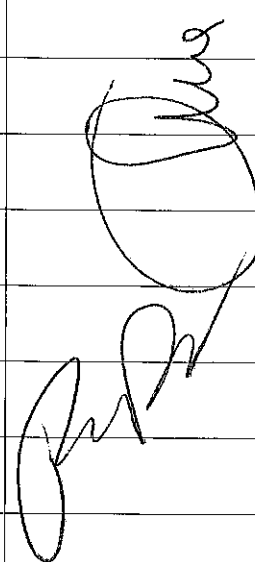
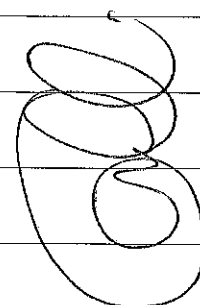
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci, al fine di provvedere tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.

6. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le

spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Istituto.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Istituto, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente.
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulle quote associative annuali;
- predispone il regolamento, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, relativo al funzionamento delle Sezioni territoriali e dei Coordinamenti Regionali dell'Istituto, aventi funzione consultiva e propositiva;
- delibera in merito all'istituzione delle Sezioni territoriali e dei Coordinamenti Regionali dell'Istituto, di cui sopra;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente



documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le prestazioni retribuite

che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Istituto;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse

ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- delibera in merito all'organigramma dell'Istituto, stabilendo

anche le funzioni, le mansioni ed il trattamento economico dei lavoratori

e collaboratori, così definendo la Struttura Organizzativa dell'ente di cui

si avvarrà per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Istituto;

- individua forme di collaborazione su argomenti specifici, con la

possibilità di ottenere contributi anche da persone esterne all'Istituto.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazione o

telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

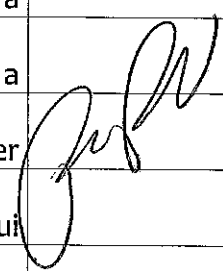
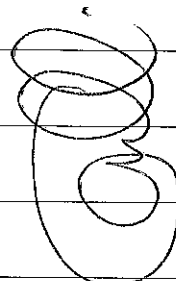
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al



Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ad un membro nominato allo scopo dal Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

4. Il Presidente, inoltre, svolge anche compiti di impulso e proposta in merito alle finalità statutarie dell'Istituto.

Art. 16

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di Controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene nominato dall'Assemblea e può anche essere monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dall'art.30, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida

di cui all'articolo 14 del Codice.

4. L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Nel solo caso in cui l'Istituto costituisca uno o più patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea dei Soci deve nominare un revisore legale dei conti distinto dall'Organo di Controllo.

Art. 17

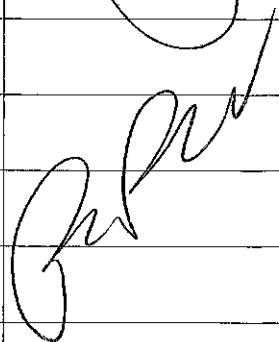
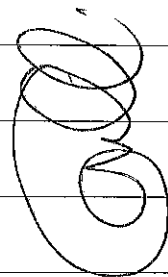
Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Comitato Scientifico, formato da persone di comprovata competenza ed esperienza sui temi legati alla Bioarchitettura. Il Comitato Scientifico, in particolare, ha funzione consultiva per la definizione e la realizzazione concreta dei programmi e dei progetti che l'Istituto intende promuovere. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili, di esso fa parte di diritto il Presidente dell'Istituto.

Art. 18

Organismi territoriali

1. Sono Organismi territoriali dell'Istituto, con funzione consultiva e propositiva in merito all'attività ed ai progetti associativi, con particolare riguardo al proprio territorio di riferimento, le Sezioni territoriali ed i



Coordinamenti Regionali.

2. Il funzionamento delle Sezioni territoriali e dei Coordinamenti regionali è disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

3. L'istituzione di Sezioni territoriali e dei Coordinamenti Regionali viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Istituto.

4. Le Sezioni territoriali ed i Coordinamenti Regionali procedono al loro interno alla nomina di un proprio Coordinatore, secondo le disposizioni regolamentari dell'Istituto. I Coordinatori così nominati rimangono in carica quattro anni a far data dalla loro nomina e sono rieleggibili.

5. Le Sezioni territoriali e i Coordinamenti Regionali non hanno autonomia giuridica, amministrativa e tributaria, ma fungono da importanti strumenti operativi dell'Istituto sul territorio di riferimento, al fine di consentire un più efficace e proficuo svolgimento dell'attività, anche in relazione, a titolo esemplificativo, alla partecipazione dell'Istituto a bandi, progetti, attività, convenzioni, da svolgersi ed esplicarsi sul territorio di competenza.

6. Gli Organismi territoriali, nella persona dei loro rispettivi Coordinatori e su delega da parte del Presidente dell'Istituto, operano su appositi conti correnti bancari o postali su richiesta, all'uopo aperti dal Presidente dell'Istituto al fine di agevolarne il funzionamento. In ogni caso, la titolarità di tali conti correnti rimane in capo all'Istituto.

Art. 19

Scioglimento dell'Istituto

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Istituto con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Istituto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopo analogo o affine a quello di INBAR ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Istituto è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in

materia.

Dr. Oll.
John Paul